



Prot. n. 111863/RU/DDOG

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTA la legge 22 dicembre 1960 n. 1612 concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e l'istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO, in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394/1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitati per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI") e dalla legge n. 37 del 3 maggio 2019 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018";

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lett. I-sexies del citato decreto legislativo n. 206/2007 che ha identificato l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, quale autorità competente al riconoscimento della qualifica professionale di spedizioniere doganale;

VISTI gli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206/2007;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

VISTA la domanda prodotta in data 30 marzo 2017 dal Sig. Jovan MUTAVDZIC cittadino serbo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "agente doganale", conseguito in Serbia e rilasciato dalla Repubblica di Serbia - Ministero delle Finanze Amministrazione doganale in data 20/01/2009, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di spedizioniere doganale;

VISTO il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 21 febbraio 2018, secondo il quale *"La Conferenza dei servizi, con il parere conforme dell'organo rappresentativo della categoria Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, ai sensi del D. L.vo n. 206/2007, ritiene il titolo di qualifica professionale idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di spedizioniere doganale e **determina di accogliere la domanda dell'interessato subordinatamente al superamento di una misura compensativa**, così come disciplinato dagli artt. 22 e 23 del citato D. L.vo n. 206/2007.*

Tale misura compensativa si rende necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale italiana vigente riguarda materie sostanzialmente diverse, sia in termini di durata che di contenuti, rispetto al percorso formativo seguito dal richiedente ed in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3, della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura predetta viene individuata in un periodo di tirocinio di adattamento di 12 mesi."

ACQUISITO agli atti il parere conforme dell'organo rappresentativo della categoria professionale, espresso dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, da ultimo confermato con nota prot. n. 1/GDM/fps dell' 8 gennaio 2019;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 14, par.3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, la misura compensativa viene individuata nello svolgimento di un periodo di tirocinio di adattamento di dodici mesi;

VISTA la nota prot. n. 58915/RU del 24.05.2018, con la quale quest'Agenzia ha comunicato al Sig. Mutavdzic gli esiti della citata Conferenza di servizi, secondo cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Al Signor Jovan MUTAVDZIC cittadino serbo, nato a Krusevac – Serbia il 29 settembre 1976 è riconosciuto il titolo professionale di "agente doganale" rilasciato dal Ministero delle Finanze Amministrazione Doganale della Repubblica di Serbia, di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di spedizioniere doganale, di cui all'articolo 1 della legge n. 1612/1960.

L'efficacia di detto riconoscimento è subordinata al superamento di una misura compensativa, in quanto la formazione richiesta dalla normativa italiana vigente per accedere alla professione di spedizioniere doganale è sostanzialmente diversa sia in termini di durata che di contenuti delle materie trattate.

La misura compensativa, da espletarsi a cura del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, consiste nell'effettuazione di un periodo di tirocinio di adattamento di dodici mesi, da svolgersi in lingua italiana presso uno spedizioniere doganale iscritto all'Albo da almeno cinque anni, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 137/2012 e previa iscrizione nel registro dei tirocinanti del Consiglio Territoriale degli spedizionieri doganali di competenza, comprensivo dello svolgimento di una formazione in modalità on-line o in aula, strutturata in corsi composti da diversi moduli formativi, con relativi test di verifica, disponibili sulla piattaforma del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, concernenti la trattazione delle seguenti materie:

- Codice doganale dell'Unione e regimi speciali;
- valore doganale;
- sanzioni tributarie e ravvedimento operoso;
- esportatore abituale e plafond IVA;
- rappresentante fiscale;
- prescrizione e decadenza nel diritto doganale;
- operazioni intraunionali;
- norme di origine.

Il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali rilascerà all'interessato la certificazione dell'avvenuto superamento della misura compensativa ai fini dei successivi adempimenti per il rilascio della patente di spedizioniere doganale da parte dell'Agenzia Dogane e Monopoli e per la successiva iscrizione all'Albo professionale ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1612/1960.

Art. 2

Il Sig. Jovan Mutavdzic, nell'esercizio della professione di spedizioniere doganale, è tenuto alla stretta osservanza delle disposizioni unionali e nazionali vigenti in materia doganale, nonché all'ottemperanza del codice deontologico della categoria professionale.

Art. 3

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 206/2007 e dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 1.

Roma, 29 agosto 2019

Benedetto Mineo